



Decreto Dirigenziale n. 472 del 28/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 15 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento

Oggetto dell'Atto:

D. LGS 152/06 ART. 242. - D.G.R.C. N. 175 DEL 03/06/2013. D.G.R.C. 601 DEL 20/12/2013. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA COMUNALE - LOC. LAME DEL COMUNE DI PESCO SANNITA (BN) E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL MEDESIMO PROGETTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 152/06 detta le "Norme in Materia Ambientale" e nella Parte IV – Titolo V, art. 242 e segg. definisce le norme in materia di bonifica dei siti contaminati;
- la L.R. n. 4 del 28 marzo 2007, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 4/2008, detta le norme in materia di "Gestione, Trasformazione, Riutilizzo dei Rifiuti e la Bonifica dei Siti Inquinati";
- la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 400 del 28 marzo 2006, ha deliberato l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 1.8 POR Campania 2000/2006 connessi al Piano Regionale di Bonifica approvato con D.G.R.C. n. 711 del 13 giugno 2005;
- con Decreto Dirigenziale n. 911 del 7 novembre 2006 dell'A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di Napoli sono stati ammessi a finanziamento n. 151 interventi di caratterizzazione di siti di discariche comunali e/o consortili ubicati su aree di proprietà e/o gestite da Enti Pubblici e sono state impartite disposizioni per la realizzazione delle attività di caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati;
- con Decreto Dirigenziale n. 253 del 26 aprile 2007 sono state affidate ai Settori Provinciali Ecologia, Tutela Ambiente e Protezione Civile le attività istruttorie connesse all'approvazione dei piani di caratterizzazione dei succitati siti, da svolgere con le modalità descritte nel medesimo Decreto Dirigenziale;
- con il succitato Decreto dirigenziale n. 253 del 26 aprile 2007, si è demandato ai Settori Provinciali Ecologia, Tutela Ambiente e Protezione Civile l'attuazione della procedura per l'approvazione dei piani di caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati, previa convocazione, delle Conferenze di Servizi, secondo quanto previsto dall'art. 242 comma 3 del D. Lgs. 152/06;
- Il Comune di Pesco Sannita (BN) con nota n. 5887 del 13 novembre 2013, acquisita al prot. n. 0775243 di pari data, ha presentato il piano di caratterizzazione della discarica comunale - Loc. Lame, approvato con D.D. n. 684 del 8 maggio 2014;
- l'ex STAP di Benevento, con D.D. n. 118 del 16 luglio 2015, ha approvato con prescrizioni, le risultanze del succitato Piano di Caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio così come proposto dal comune di Pesco Sannita (BN), disponendo la presentazione del progetto operativo di bonifica e degli interventi di messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di Pesco sannita in loc. Lame;
- Il comune di Pesco Sannita (BN) con nota prot. n. 205 del 14 gennaio 2016 acquisita agli atti con prot. n. 0024289 di pari data, trasmette il progetto operativo di bonifica degli interventi di messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di Pesco Sannita in loc. Lame;
- Questa UOD con nota prot. n. 0074469 del 3 febbraio 2016 da l'avvio al procedimento del sito de quo;
- Il giorno 16 febbraio 2016 si svolge la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 0074487 del 3 febbraio 2016, in sede di seduta, la Presidenza evidenzia la nota Arpac Dipartimento Provinciale di Benevento con prot. n. 9679 del 15 febbraio 2016 acquisita agli atti con prot. n. 0105858 del 16 febbraio 2016, con cui il Dipartimento Provinciale ritiene di non poter accogliere la proposta progettuale presentata dal comune di pesco Sannita (BN), e invita la parte a rimodulare il progetto ridimensionandolo alle effettive condizioni riscontrate dal Piano di Caratterizzazione, suggerendo al comune di Pesco Sannita di valutare concretamente la possibilità di sottoporre un intervento che preveda l'asportazione completa del cumulo di rifiuti. In tal modo si eviterà la realizzazione di impattanti opere definitive sul territorio, soggette del resto a sistematiche costose operazioni di gestione e manutenzione negli anni, e si consentirà il ripristino dello stato dei luoghi restituendo definitivamente l'area alle naturali condizioni pregresse alla realizzazione della discarica;
- Il comune di Pesco Sannita con nota prot. n. 2046 del 14 aprile 2016 acquisita agli atti con prot. n. 0260794 del 15 aprile 2016, trasmette le integrazioni ritenute necessarie dall'Arpac

Dipartimento Provinciale di Benevento così come richiamate dal verbale della Conferenza dei Servizi del 16 febbraio 2016 e notificate con nota prot. n. 0126979 del 23 febbraio 2016;

- Il giorno 31 maggio 2016 si svolge la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 0331641 del 13 maggio 2016 e prima della chiusura della stessa giunge il parere di competenza dell'Arpac Dipartimento Provinciale di Benevento che ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti integrazioni/prescrizioni:
- 1. prevedere l'esecuzione accurata di tutti gli interventi di mitigazione delle criticità ambientali che si verificheranno durante l'esecuzione dei lavori di bonifica, soprattutto quali ad esempio emissioni diffuse in atmosfera, immissioni idriche accidentali, rumore ed impatto sulla flora e sulla fauna esistenti, pertanto effettuare la rimozione e la conseguente movimentazione dei rifiuti, dei liquidi di percolato, eventualmente presenti in lenti nel corpo di rifiuti, ovvero dei materiali e terreno frammisti, in condizione di assoluta sicurezza. Tutti gli interventi non dovranno essere causa di pericolo per la salute e per l'ambiente soprattutto nella fase preliminare, in cui è prevista la rimozione delle componenti pericolose contenenti amianto, e in quella di demolizione vera e propria. Concludere tutte le operazioni in breve tempo evitando una marcata attività di separazione/selezione né l'accumulo di depositi di rifiuti nell'area di cantiere oltre lo stretto tempo minimo necessario. Effettuare le attività durante periodi non piovosi, minimizzando i rischi di cantiere, inclusi il rumore e gli impatti su flora e fauna;
- 2. in merito agli accorgimenti da adottare per tutte le matrici ambientali durante i lavori, prevedere che l'eventuale deposito temporaneo in sito dei rifiuti selezionati e/o prodotti venga effettuato per categorie omogenee attribuendo specifico CER e secondo la loro destinazione (smaltimento/recupero ecc.), in adeguati contenitori a tenuta ovvero su superfici impermeabilizzate e idoneamente attrezzate per la raccolta delle eventuali acque di percolazione intrinseche nei rifiuti o di colatici prodotti dalle infiltrazioni di acque meteoriche;
- 3. a seguito dell'asportazione dei rifiuti e dei sottostanti terreni contaminati, non idonei ad essere lasciati in posto, prevedere operazioni di collaudo delle aree di fondo scavo da proporre in un apposito Piano di Campionamento da sottoporre alle Autorità e Enti coinvolti valutando, indicativamente:
 - i settori (fondo scavo e pareti) siano divisi in porzioni di superficie 50 mq, in cui dovranno essere prelevati campioni compositi ottenuti dall'unione/omogeneizzazione di almeno cinque (5) incrementi;
 - ricercare tutti i parametri di contaminazione riscontrati nell'ambito delle indagini di caratterizzazione e tutti i parametri compatibili con la tipologia di rifiuti che si risconteranno durante le fasi di scavo e selezione;
 - si fa presente che l'Arpac, se condiviso dall'Autorità responsabile del Procedimento può presenziare alle fasi di campionamento e sottoporre ad analisi indicativamente il 10-15% dei campioni prelevati. I costi per le attività sul campo di prelievo e le analisi di laboratorio saranno addebitati al comune di pescò sannita (BN) applicando il vigente Tariffario Arpac;
 - preventivare i costi necessari per i controlli di Arpac;
- 4. riguardo ai terreni di riporto, necessari al ridisegno delle nuove scarpate e alla ricomposizione morfologica del sito, valutare l'idoneità degli stessi in termini di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) riferendole ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs 152/06 Colonna A;
- 5. per la rimozione del materiale di fibrocemento presumibilmente amianto definito come rifiuto pericoloso, attenersi alle procedure stabilite dalla vigente normativa sanitaria di settore per la specifica rimozione e smaltimento; analogamente, attenersi alle norme specifiche per la rimozione di altri eventuali rifiuti pericolosi che si potranno rinvenire nel corpo di discarica;
- 6. garantire la funzionalità dei piezometri già realizzati al fine di poterli utilizzare come punti di campionamento nell'ambito del Piano di Monitoraggio del sito, per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data della chiusura della discarica ovvero prevedere la realizzazione di un nuovo piezometro a monte dell'area, esterno al plume di contaminazione accertato, e uno a valle. La profondità delle terebrazioni da condizionare dovrà essere funzione delle caratteristiche idrolitostratigrafiche del sito; al riguardo, considerate, considerate le esigue

profondità, si ritiene indispensabile prestare la massima cura nell'isolare la porzione più superficiale al fine di evitare la miscelazione della risorsa acque sotterranee con le acque superficiali. Tutti i piezometri dovranno essere di diametro 4 pollici, necessariamente microfessurati limitatamente alla porzione inferiore e filettati sullo spessore in modo da escludere l'uso di materiali impropri, nonché dotati di tappo di chiusura in sommità. In merito ai parametri da ricercare attenersi a quanto disposto dalla Tabella 1 "Analisi delle acque Sotterranee" dell'Allegato 2 del D. Lgs 36/2003, compreso i parametri di contaminazione riscontrati durante la caratterizzazione;

7. effettuare una corretta gestione di tutti i rifiuti e/o sottoprodotti, comprese le rocce e terre da scavo, derivanti dalle operazioni stabilite dal progetto, attenersi alla normativa vigente;
8. in riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo si prescrive che i controlli da effettuare per il monitoraggio ai sensi del D. Lgs 36/2003 devono essere realizzati con cadenza semestrale per 30 anni dalla chiusura della discarica avendo cura di analizzare i parametri previsti dal D. Lgs. Anzitutto più quelli non riscontrati da Arpac ma rilevati dalla parte. Eventuali deroghe possono essere autorizzate in itinere solo previo accordo con l'autorità responsabile del procedimento e con gli Enti di controllo;
9. relativamente alle emissioni in atmosfera, si rappresenta che per evitare impatti sulla matrice aria e ambiente durante la fase di demolizione della discarica dovrà essere previsto un efficace sistema a pioggia, o simile, per l'abbattimento delle polveri diffuse, debitamente autorizzato se dovuto, e effettuare in fase di cantiere vari campionamenti sia delle Polveri che di CH₄, O₂, COV secondo le modalità previste dalle norme UNI e del citato D. Lgs 36/2003;
10. in relazione alle metodiche da utilizzare per le analisi delle acque sotterranee e per i suoli del fondo scavo nonché eventuali inter-calibrazione di laboratorio si prescrive che esse siano preventivamente concordate con l'Area Analitica del Dipartimento Arpac di Benevento e/o con il laboratorio del Centro Siti Contaminati Arpac avente sede in Pozzuoli (NA);
11. comunicare preventivamente all'Arpac e agli altri Enti competenti la data dei campionamenti previsti nell'ambito del piano di Monitoraggio e Controllo;
12. prevedere che gli interventi di bonifica vengano realizzati da ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212 comma 5 del D. Lgs 152/06.

L'ASL BN1 rappresentato dal Dott. Vincenzo Zucaro esprime parere sanitario favorevole nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Arpac Dipartimento Provinciale di Benevento e a condizione che vengono adottati gli opportuni accorgimenti al fine della tutela della salute pubblica e privata. Il comune di Pesco Sannita (BN) si impegna, nella fase della stesura del progetto esecutivo, di presentare adeguata relazione circa le osservazioni e indicazioni emerse in sede di Conferenza decisoria del 31 maggio 2016.

- La presente autorizzazione non esclude tutte quelle spettanti di competenza di altri Uffici e/o Enti della P.A. tecnicamente qualificati ed istituzionalmente preposti per l'esame di tutti gli aspetti che l'opera prevista richiede per la sua realizzazione, con particolare riferimento al Parere di Compatibilità ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Per quanto non espressamente richiamato nella presente autorizzazione, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia. Il Presidente acquisisce l'assenso ai sensi dell'art 14-ter comma 7 e 14 quater della L. 241/90 e s.m.i. da parte della Provincia di Benevento e dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, non avendo gli stessi espresso in sede di Conferenza o fatto pervenire alcun parere negativo in merito, di conseguenza si rappresenta che ai fini dell'ammissione del provvedimento finale, il comune di Pesco Sannita (BN), dovrà produrre duplice copia con tutte le integrazioni e le indicazioni emerse con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni.

Questa UOD, nella stessa seduta della Conferenza dei Servizi, ha notificato nota esplicativa n. 2014.0198852 del 20/03/2014 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Bonifiche circa l'esatta applicazione delle Garanzie Finanziarie a copertura delle operazioni di bonifica;

Il Comune di Pesco Sannita (BN) con nota prot. 4034 del 14/07/2016, acquisito al ns. prot. n. 2016.0483845 del 15/07/2016, ha trasmesso quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 31 maggio 2016;

VISTI

- Il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2008;
 - la legge 7 agosto 90 n.241 e s.m.i.;
 - la D.G.R. 4/10/2012 n. 528;
 - la D.G.R. n. 711/05;
 - la D.G.R. n. 400 del 28 marzo 2006;
 - il D.D. n. 208 del 3 aprile 2006 dell'AGC Ecologia;
 - il D.D. n. 911 del 7 novembre 2006 dell'AGC Ecologia;
 - il D.D. n. 253 del 26 aprile 2007 dell'A.G.C. Ecologia;
 - il D.D. n. 684 del 08/05/2014 dell'ex STAP Ecologia di Benevento;
 - il D.D. n. 118 del 16/07/2015 dell'ex STAP Ecologia di Benevento;
 - la D.G.R.C. n. 175 del 03/06/2013;
 - la D.G.R.C. n. 601 del 20/12/2013;
 - La nota prot. n. 2014.0198852 del 20/03/2014 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Bonifiche circa la corretta applicabilità della Garanzie Finanziarie da prestare;

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 31 maggio 2016 e delle precedenti sedute e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento e della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

D E C R E T A

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di PRENDERE ATTO delle risultanze e delle prescrizioni delle Conferenze dei Servizi sia interlocutorie che di quella decisoria tenutasi in data 31 maggio 2016 ed in conformità:

di APPROVARE, così come approva, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., il Progetto di bonifica e di messa in sicurezza, comprensivo delle integrazioni presentate e delle prescrizioni degli Enti intervenuti e dell' ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento riportate in premessa nel presente atto, a cui il Comune di Pesco Sannita (BN) dovrà attenersi, della ex scarica comunale ubicata in località "Lame" - a firma dell'ing. Giuseppe Corbo Responsabile Unico del Procedimento, composto dai seguenti elaborati di progetto di cui al prot. n. 2016.0483845 del 15/07/2016:

Elenco Elaborati: contenente anche i chiarimenti delle CDS precedenti e quella conclusiva del 31 maggio 2016:

ELENCO ELABORATI

- 1- RELAZIONE-TECNICA-QUADRO ECONOMICO
- 2- PLANIMETRIA-SEZIONI-STATO DI FATTO
- 3- PLANIMETRIA –SEZIONI-PROGETTO
- 4- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 5- COMPUTO METRICO-SICUREZZA
- 6- ELENCO ED ANALISI PREZZI
- 7- CRONOPROGRAMMA ED INC. MANO D'OPERA
- 8- PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVO
- 9- PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVO
- PROGRAMMA DI CONTROLLO E MONIT. COSTI ATTIVITA' DI CONTROLLO
- 10- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SCHEMA CONTRATTO
- 11- TAVOLE STUDI GEOLOGICI
- 12- PIANO DI SICUREZZA
- 13- PIANO DI MANUTENZIONE

di SPECIFICARE che il Comune ha trasmesso anche le seguenti relazioni e planimetrie, in particolare:
TAV n. 15 – Studio Geologico;

TAV. n. 15.1 – Planimetria Catastale;
TAV. n. 15.2 – Corografia;
TAV. n. 15.3 – Planimetria aerofotogrammetria con individuazione della discarica;
TAV. n. 15.4 – Planimetria di dettaglio della discarica;
TAV. n. 15.5 – Carta delle pendenze;
TAV. n. 15.6 – Carta geomorfologica ed idrologica;
TAV. n. 15.7 – Carta degli scenari di rischio idrogeologico;
TAV. n. 15.8 – Carta geolitologica;
TAV. n. 15.9 – Carta idrogeologica;
TAV. n. 15.10 – Planimetria con individuazione dei punti di indagine;
TAV. n. 15.11 – Carta di rappresentazione statica della contaminazione;
TAV. n. 15.12 – Indagini pregresse

- che le relazioni trasmesse sono denominate “Progetto Definitivo appaltabile” come da appalto integrato da effettuarsi ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006;
- che questa UOD ha approvato ed approva il solo “progetto operativo degli interventi di bonifica” di cui al comma 7 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e smi;

di AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere previste dal succitato progetto di bonifica e di messa in sicurezza della discarica di che trattasi, conferendo all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento - ampia facoltà di gestione delle attività di controllo ambientale. In particolare è demandato ad ARPAC il controllo delle attività previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo e del Piano di Gestione Post - Operativa. Per tali attività sarà corrisposto dal Comune ad ARPAC un corrispettivo economico derivato dall'applicazione del vigente tariffario regionale.

di PRECISARE che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, costituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Sono fatte salve le considerazioni di carattere economico la cui valutazione non rientra nelle competenze della scrivente UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento. L'Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma (a) art. 197 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il certificato di avvenuta bonifica di cui all'art. 248 del D. Lgs. 152/06 ai fini dello svincolo della garanzie finanziarie.

- Che le garanzie finanziarie non sono dovute come meglio specificato nella nota prot. n. 2014.0198852 del 20/03/2014 della UOD Bonifiche che riporta il parere dell'Avvocatura Regionale, prot. n. 0142573 del 27/02/2014, la quale conclude che le Pubbliche Amministrazioni possono essere esonerate dal presentare garanzie finanziarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica.

di PRESCRIVERE CHE

- i lavori dovranno iniziare, con ogni urgenza, e comunque non oltre un anno dal rilascio del presente provvedimento (anche in considerazione dei tempi necessari per le procedure di appalto lavori) e dovranno concludersi entro 180 giorni dalla data di inizio e termine previsto dal cronoprogramma allegato al progetto approvato;
- in sede esecutiva dell'intervento di bonifica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia;
- In sede di approvazione del progetto esecutivo, per la cantierabilità dei lavori, di cui al D. Lgs. 163/06, il Comune di Pesco Sannita (BN) è autorizzato ad apportare al progetto di che trattasi, laddove fossero necessarie, modifiche non sostanziali, dandone preventiva comunicazione alla scrivente UOD di Benevento e al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento.

di SPECIFICARE espressamente ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

di NOTIFICARE copia del presente decreto al Comune di Pesco Sannita (BN).

di TRASMETTERE copia del presente Provvedimento, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Bonifiche (52-05-06) – Napoli, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'

A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Benevento, all'A.S.L BN1, all'Autorità di Bacino Liri – Garigliano – Volturno, alla Comunità Montana del Taburno.

di INOLTRARLO alla Segreteria della Giunta e del Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.

Dott. Michele Palmieri